



## *Professionisti Associati Prato*

Prato, 23 Ottobre 2023

Lettera informativa n. 32/2023

**Marco Badiani**  
*Ragioniere Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Pierluigi Coppini**  
*Ragioniere Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Giulia Massari**  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Simona Sguanci**  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Vinicio Vannucchi**  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

### **A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI**

### **OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI – SCADENZA DEL 31 OTTOBRE 2023**

Le **violazioni formali commesse sino al 31 ottobre 2022**, in base a quanto previsto dall'art. 1 commi 166 ss. della L. 197/2022, possono essere regolarizzate mediante **il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta** cui si riferiscono le violazioni, in unica soluzione **entro il 31 ottobre 2023** o in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024.

La scadenza, originariamente prevista al 31 marzo 2023 per la prima o unica rata, è stata posticipata al 31 ottobre dal DL 30 marzo 2023 n. 34 (c.d. decreto "Bollette"), talché prima di procedere al versamento entro il 31 ottobre p.v. è opportuno verificare che dette somme non siano state già versate alla scadenza originaria.

Per quanto riguarda le violazioni definibili, deve trattarsi di **irregolarità che non hanno causato la debenza di una maggiore imposta** e che non hanno **inciso sui versamenti**.



## *Professionisti Associati Prato*

È opportuno verificare se la violazione che si intende sanare è compresa nell'elenco (*non esaustivo*) contenuto nella circolare n. 2 del 2023 e nella precedente circolare n. 11 del 2019 dell'Agenzia delle Entrate; **a titolo esemplificativo, sono definibili pagando i 200 euro:**

- **l'omessa/tardiva fatturazione elettronica delle operazioni se non c'è stato nessun effetto sulla liquidazione IVA** e se la dichiarazione è stata compilata correttamente;
- **l'omessa/tardiva trasmissione telematica di corrispettivi memorizzati**, sempre **se non c'è stato nessun effetto sulla liquidazione IVA** e se la dichiarazione è stata compilata correttamente;
- l'omessa o tardiva fatturazione di operazioni esenti, non imponibili, escluse se non c'è stato effetto sulle imposte dirette;
- **l'omessa comunicazione delle liquidazioni IVA** se non ci sono stati riflessi sulla liquidazione IVA;
- **gli errori in tema di reverse charge** (incluso l'omesso *reverse charge*) in assenza di frode, con imposta comunque assolta e se non ci sono limiti alla detrazione;
- **la detrazione di un'IVA non dovuta per errore di aliquota**, se l'imposta è stata assolta e non ci sono contesti frodati;
- l'omissione o la tardività nell'**invio dei modelli INTRASTAT**;
- le errate/omesse comunicazioni al Sistema tessera sanitaria.

La regolarizzazione richiede anche la **rimozione delle irregolarità od omissioni** da effettuarsi entro il 31 marzo 2024. Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

**Professionisti Associati**